



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 49/2012

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLO STANDARD DI MODALITA' OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C.AUTO

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento – e la relativa relazione di presentazione – attuativo dell'articolo 34, comma 3-*bis*, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, volto a definire lo standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 34.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'Autorità entro il 25 luglio 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica:

regolamentoarticolo34@isvap.it

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità stessa.

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLO STANDARD DI MODALITÀ OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C.AUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1, CONVERTITO IN LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

L'articolo 34, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative appartenenti a diversi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo prevedono, rispettivamente, che il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità, rilevabile esclusivamente a favore dell'assicurato, e che il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP, a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'art. 324 del Codice delle Assicurazioni (da euro mille ad euro diecimila; i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito).

Il comma 3-*bis* demanda all'ISVAP la predisposizione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire entro il 25 luglio 2012, di uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Il comma 3-*ter* prevede infine che l'Autorità provveda, con cadenza semestrale, alla pubblicazione di una relazione illustrativa dell'efficacia delle suddette disposizioni.

L'avvio della fase di pubblica consultazione è stato preceduto da una serie di incontri con i rappresentanti dei soggetti più direttamente coinvolti nell'applicazione della nuova disciplina (SNA e UNAPASS, AIBA e ACB, ANIA, Adiconsum, Federconsumatori e Altroconsumo), con l'obiettivo di acquisire prime osservazioni e contributi per individuare, nel rispetto della *ratio* della norma primaria, le modalità operative più idonee a rendere concretamente applicabile il confronto delle tariffe e delle altre condizioni contrattuali nel momento in cui si realizza il contatto fra intermediario assicurativo e cliente. Ciò al fine di agevolare, anche attraverso tale modalità, la ricerca del prodotto assicurativo maggiormente idoneo al soddisfacimento delle specifiche esigenze del singolo cliente, in un'ottica di potenziamento della mobilità della clientela assicurativa e di incentivo alle dinamiche concorrenziali.

Il Regolamento si compone di 9 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** indicano, rispettivamente, le definizioni rilevanti ai fini del Regolamento e l'ambito di applicazione delle disposizioni, che si estendono sia alle imprese autorizzate in Italia nel ramo r.c.auto che alle imprese estere ivi abilitate ad

operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nonché a tutti gli intermediari iscritti nelle diverse sezioni del Registro Unico degli Intermediari che distribuiscono prodotti relativi all'assicurazione obbligatoria r.c.auto.

In relazione all'ambito di applicazione, nella menzionata fase di confronto con i diversi soggetti interessati, è stato rilevato che l'articolo 34, nel riferirsi espressamente agli *"intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo r.c.auto"*, escluderebbe dall'ambito diretto di applicazione della disposizione le imprese che operano attraverso tecniche di vendita a distanza, e che non si avvalgono, quindi, di intermediari. Al fine di superare, almeno in parte, la diversità di trattamento dei diversi *players* e di accrescere comunque il livello di informativa e le possibilità di comparazione a favore di tutti i consumatori, l'**articolo 2** specifica che alle imprese che non si avvalgono dell'operato di intermediari si applica esclusivamente la disposizione dell'**articolo 5** che prevede un obbligo di integrazione dei siti internet aziendali con il richiamo alla possibilità di comparare le offerte r.c.auto tramite il servizio pubblico di comparazione "Tuopreventivatore", accessibile dai siti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'ISVAP.

L'**articolo 3** concerne i soggetti destinatari della informativa fornita dall'intermediario.

In relazione a tale profilo i rappresentanti delle imprese e degli intermediari hanno sottolineato che, sebbene l'articolo 34 utilizzi l'espressione "cliente", l'esigenza di protezione posta a base della norma vada riferita soltanto ai "consumatori" e non anche alle persone fisiche che eventualmente agiscano per fini imprenditoriali o professionali, o alle persone giuridiche. E' stato inoltre osservato che, dato il tenore letterale della norma che parla di "contratto stipulato", l'obbligo di informativa sussisterebbe soltanto nei confronti dei nuovi clienti e non anche nei casi di rinnovo contrattuale.

Al riguardo si è ritenuto che l'obbligo di informativa sussista nei confronti di ogni "cliente" che entra in contatto con l'intermediario per stipulare o rinnovare il contratto di assicurazione obbligatoria r.c.auto, sia che si tratti di persona fisica o giuridica. Unica limitazione all'obbligo di informativa viene prevista per i casi di stipula (o rinnovo) di contratti r.c.auto rientranti nell'ambito di specifiche convenzioni o relativi a rischi che, in considerazione delle caratteristiche oggettive o soggettive, presentano carattere di particolarità o eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa (es.: polizze a libro matricola; contratti relativi a gare e competizioni sportive; c.d. polizze "cinque giorni" per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione, ecc.).

Inoltre, al fine di ampliare al massimo l'informativa a favore degli assicurati, l'obbligo a carico degli intermediari è stato previsto sia nei casi di stipula di un nuovo contratto che nei casi di rinnovo. Ciò in considerazione del fatto che la diversa tesi prospettata sortirebbe l'effetto di svuotare la disposizione di legge di gran parte delle potenzialità innovative, anche in considerazione della scarsa propensione alla mobilità mostrata negli anni da parte dei contraenti di polizze r.c.auto.

Considerato tuttavia che gli assicurati con contratti che prevedono la clausola di tacito rinnovo molto spesso non usano recarsi presso il proprio intermediario per procedere al pagamento del premio, utilizzando altre modalità di adempimento (bonifico bancario; bollettino postale; ecc.), è stata prevista (**articolo 4**) una modifica al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, con l'introduzione di un obbligo a carico delle imprese che operano attraverso intermediari, di integrare la comunicazione, da inviare all'assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, con l'informativa relativa alla possibilità di ottenere, recandosi presso l'intermediario, i preventivi relativi ad altre imprese non appartenenti ai medesimi gruppi. Anche in questo caso la previsione regolamentare, ampliando gli strumenti di informativa, mira ad accrescere, in sintonia con la *ratio* della norma, la possibilità per il cliente di effettuare utili confronti fra diversi

prodotti assicurativi a sua disposizione, soprattutto a favore di quella fascia di contraenti che non utilizza abitualmente lo strumento informatico.

L'**articolo 6** concerne l'oggetto specifico dell'obbligo di informazione a carico degli intermediari, che costituisce il punto nodale del presente schema di regolamento e sul quale si sono concentrati l'attenzione dei diversi *stakeholders* e gli sforzi dell'Autorità per ricercare la soluzione più aderente alle finalità della norma, nell'interesse primario degli assicurati.

In proposito si sono profilate due possibili soluzioni: la prima che individua l'oggetto dell'obbligo nella consegna al cliente di almeno tre preventivi personalizzati, cioè calibrati sulle caratteristiche oggettive e soggettive dello specifico profilo di rischio del singolo cliente; la seconda, basata su di una informativa standardizzata e preconstituita, che comporterebbe la consegna di profili di contraenti-tipo che, oltre alla tariffa "di riferimento", potrebbe riportare alcune informazioni standardizzate relative ai principali contenuti contrattuali dei prodotti.

A sostegno della seconda ipotesi è stato sottolineato, in particolare da parte di ANIA, che la soluzione avrebbe il vantaggio, da un lato, di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli intermediari e, dall'altro, di fornire ai consumatori una informativa più ampia, sia pure meno precisa, sul posizionamento di tutte le imprese operanti nel ramo r.c.auto, con riguardo alla zona territoriale di riferimento. Sempre da parte di ANIA è stato altresì rilevato che tale soluzione consentirebbe una maggiore integrazione della nuova attività di rilascio preventivi nei processi di emissione delle polizze e un maggior controllo da parte delle imprese mandanti in termini di *compliance* delle reti distributive alla disposizione di legge, anche in considerazione dei profili sanzionatori di cui al comma 3 dell'articolo 34 che prevede un'ipotesi di solidarietà dell'impresa con l'agente inadempiente.

Anche una parte dei rappresentanti dei consumatori ritiene preferibile la soluzione imperniata sui "profili di riferimento", ritenendo che la predisposizione di preventivi personalizzati si presti al rischio che gli intermediari presentino sempre al cliente preventivi più elevati rispetto a quello relativo al prodotto che possono commercializzare.

Altra parte dei suddetti rappresentanti, così come le principali associazioni degli agenti, ritiene invece che vadano forniti al cliente preventivi *ad hoc*, cioè personalizzati in relazione alle caratteristiche specifiche del singolo soggetto, in quanto maggiormente rispondenti allo spirito ed alle finalità della norma.

In proposito, al fine di ponderare adeguatamente pro e contro delle due soluzioni delineate, si osserva che una informativa standardizzata non basata sul profilo specifico del singolo cliente, risulterebbe indicativa ed eccessivamente approssimativa, considerato l'elevato livello di personalizzazione, sia oggettiva (specifiche caratteristiche del veicolo da assicurare) che soggettiva (specifiche caratteristiche del proprietario del veicolo), che caratterizza la profilatura dei rischi nell'assicurazione obbligatoria r.c. auto, con il conseguente affievolimento di una effettiva possibilità di comparazione delle diverse offerte e di scelta di quella più conveniente e maggiormente rispondente alle esigenze specifiche del singolo contraente.

E' stata pertanto scelta come opzione regolamentare la presentazione di almeno tre preventivi personalizzati.

Definita tale opzione, un profilo di criticità è stato rilevato in merito alla individuazione degli strumenti di comparazione/preventivazione utilizzabili da parte degli intermediari per ricavare le informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali, con specifico riferimento ai servizi privati di preventivazione, cioè ai diversi "aggregatori"

presenti sul *web*, approntati da privati a fini di informazione o di collocamento delle offerte r.c. auto.

In proposito si osserva che i preventivi generati dai suddetti sistemi privati di comparazione non sono assistiti dalla vincolatività per le imprese, a differenza dei preventivi ottenuti tramite la consultazione dei servizi di preventivazione aziendale costituiti ai sensi dell'articolo 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 e del servizio pubblico "Tuopreventivatore", che sono invece vincolanti per le imprese per almeno 60 giorni.

Tenuto conto delle suesposte osservazioni e valutazioni, l'**articolo 6** individua dunque l'oggetto specifico dell'obbligo di informazione a carico degli intermediari, gli strumenti di comparazione utilizzabili e le modalità per garantire l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte degli aventi diritto.

In particolare il comma 1 prevede, in relazione al profilo tariffario, che l'intermediario fornisca al cliente, che si reca presso di lui per stipulare o rinnovare un contratto r.c.auto, almeno tre preventivi personalizzati, rilasciati da imprese appartenenti ad altrettanti gruppi. Si è ritenuto di fare riferimento al "gruppo assicurativo", come individuato all'articolo 82 del Codice delle Assicurazioni.

Per quanto concerne il profilo relativo ai contenuti contrattuali, lo stesso comma 1 prevede la consegna delle note informative, che le imprese operanti nel ramo r.c.auto sono tenute a predisporre e pubblicare sui siti internet aziendali ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, relative ai prodotti assicurativi afferenti i preventivi personalizzati che vengono rilasciati. Per i contratti relativi all'assicurazione obbligatoria r.c.auto le suddette note informative devono essere predisposte secondo lo schema indicato dall'ISVAP distintamente per le categorie di veicoli maggiormente diffusi (autovetture; ciclomotori e motocicli) e per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni sui contenuti contrattuali relative a tali categorie, al fine di consentire una più precisa e specifica percezione dei contenuti utili al potenziale contraente.

Il comma 2 specifica che, ai fini del rispetto dell'obbligo di informativa di cui al comma 1, gli intermediari utilizzano esclusivamente i servizi di preventivazione predisposti dalle imprese operanti nel ramo r.c.auto e resi disponibili sui rispettivi siti internet, ai sensi dell'articolo 131 del Codice e degli articoli 4, 5, 6 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, il servizio pubblico *on line* di comparazione "Tuopreventivatore", predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'ISVAP, nonché servizi di comparazione appositamente costituiti e gestiti dalle associazioni degli intermediari che aggregano i dati dei suddetti preventivatori aziendali.

Il comma 3 disciplina le modalità che gli intermediari devono seguire per garantire e documentare opportunamente l'avvenuta consegna agli aventi diritto dei preventivi personalizzati e delle relative note informative. In particolare si prevede che l'avvenuta consegna risulti da apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente prima della stipula o del rinnovo del contratto. Si prevede inoltre che l'intermediario conserva una copia della suddetta dichiarazione dalla quale deve altresì risultare la denominazione delle imprese delle quali sono stati forniti i preventivi, nonché evidenza dei preventivi rilasciati, anche mediante supporti magnetici, ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente che ne consenta l'immediata consultazione in caso di verifiche. Tali presidi, essenziali ai fini dell'attività di controllo *ex post* da parte delle imprese di assicurazione e dell'Autorità di vigilanza, sono stati previsti per evitare che l'intermediario fornisca sistematicamente al cliente preventivi più elevati rispetto a quello/quelli afferenti i

prodotti che può commercializzare, con conseguente annullamento delle finalità della norma primaria.

L'**articolo 7**, concernente i criteri di scelta da parte dell'intermediario dei preventivi personalizzati da fornire al cliente, rinvia alle specifiche regole di comportamento stabilite dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, secondo le quali, nello svolgimento dell'attività d'intermediazione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione, gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati, acquisendo le informazioni necessarie a valutarne le specifiche esigenze assicurative ed operando in modo da garantire un adeguato livello di informazione e di non recare loro pregiudizio.

Gli **articoli 8 e 9** disciplinano la pubblicità e l'entrata in vigore del Regolamento.

La scadenza per l'invio dei commenti è fissata in 15 giorni.

TESTO REGOLAMENTARE

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLO STANDARD DI MODALITÀ OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C.AUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1, CONVERTITO IN LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'articolo 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati e l'articolo 183 in materia di comportamento delle imprese e degli intermediari di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto e la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio:

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi;

VISTO l'articolo 34, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet;

VISTO l'articolo 34, comma 3-bis, del citato decreto legge, il quale prevede che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso l'ISVAP predispone uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- c) “gruppo assicurativo”: il gruppo di società di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
- d) “intermediario”: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa;
- e) “Tuopreventivatore”: il servizio pubblico di comparazione delle tariffe relative all’assicurazione obbligatoria r.c.auto istituito ai sensi dell’articolo 136, comma 3-*bis* del Codice delle Assicurazioni.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica:

- a) alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all’esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, fatto salvo il caso di cui all’articolo 132, comma 2, del decreto;
 - b) agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto, che distribuiscono prodotti relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Alle imprese che non si avvalgono di intermediari si applica esclusivamente la disposizione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 3
(Soggetti destinatari della informativa)

1. Soggetti destinatari della informativa sono le persone fisiche o giuridiche che intendono stipulare o rinnovare il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. L'obbligo di informativa di cui al comma 1 non si applica ai contratti stipulati o rinnovati rientranti nell'ambito di specifiche convenzioni e ai contratti relativi ai rischi di cui all'articolo 35, commi 2 e 3 del decreto.

Art. 4
(Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006)

1. All'art. 3 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *"2. Le imprese che si avvalgono di intermediari integrano la comunicazione di cui al comma 1 con l'indicazione in merito alla possibilità di ottenere, rivolgendosi all'intermediario, informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie di assicurazione non appartenenti ai medesimi gruppi."*
2. All'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, dopo il punto 3, sono aggiunti i seguenti periodi: *"Qualora l'impresa si avvalga di intermediari, inserire la seguente parte:*

| |
|--|
| <p><i>4. Informazioni ai sensi dell'art. 34, comma 3-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.</i></p> |
|--|

"Si ricorda che rivolgendosi all'intermediario lo stesso è tenuto a fornire le informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie di assicurazione non appartenenti ai medesimi gruppi."

Art. 5
(Imprese che non si avvalgono di intermediari)

1. Le imprese che, nell'attività di distribuzione di prodotti relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, non si avvalgono dell'operato di intermediari, sono tenute a indicare ai clienti, sui propri siti internet aziendali, la possibilità di procedere alla comparazione delle offerte relative all'assicurazione obbligatoria r.c.auto tramite il servizio di comparazione "Tuopreventivatore".
2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, l'informazione relativa al servizio di comparazione "Tuopreventivatore" deve essere redatta con caratteri grafici che ne consentano l'immediata e agevole lettura da parte degli utenti e posizionata in modo ben visibile nella pagina principale (*home page*) del sito internet e nella apposita sezione dedicata all'elaborazione del preventivo. Deve essere espressamente indicato che il servizio di comparazione "Tuopreventivatore" è

raggiungibile direttamente tramite il sito www.tuopreventivatore.it o attraverso i *link* presenti nei siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'ISVAP.

Art. 6

(Informativa al cliente sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali)

1. Gli intermediari, nell'attività di distribuzione di prodotti relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, forniscono al cliente, prima della stipula o del rinnovo del contratto:
 - a) almeno tre preventivi personalizzati, rilasciati da imprese appartenenti a diversi gruppi assicurativi;
 - b) le note informative relative ai prodotti assicurativi ai quali i preventivi si riferiscono, già predisposte e pubblicate sui siti internet aziendali ai sensi dell'art. 34 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, gli intermediari si avvalgono in via esclusiva:
 - a) delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet, ai sensi dell'articolo 131 del decreto e degli articoli 4, 5, 6 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008;
 - b) delle informazioni risultanti dalla consultazione del servizio di comparazione "Tuopreventivatore";
 - c) delle informazioni risultanti da servizi di comparazione che aggregano i dati dei preventivatori aziendali di cui alla lettera a), appositamente costituiti e gestiti dalle associazioni degli intermediari.
3. La consegna della documentazione di cui al comma 1 deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta in modo chiaro e con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al cliente prima della stipula o del rinnovo del contratto.
4. L'intermediario conserva copia cartacea della dichiarazione di cui al comma 3 nonché evidenza dei preventivi rilasciati, anche mediante supporti magnetici, ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente che ne consenta l'immediata consultazione in caso di verifiche.

Art. 7

(Criteri di scelta dei preventivi da fornire al cliente)

1. Gli intermediari, nella individuazione dei preventivi da consegnare ai clienti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), si attengono alle regole di comportamento di cui all'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, acquisendo dai clienti le informazioni necessarie per valutarne le specifiche esigenze assicurative ed operando secondo criteri di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità in modo da garantire ai clienti medesimi un adeguato livello di informazione e di non recare loro pregiudizio.
2. La denominazione delle imprese di cui sono forniti i preventivi è riportata sulla dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 8
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.